

Prot. I 2/2021

Depositato in Cancelleria
il 08/07/2021



TRIBUNALE DI PALMI
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Provvedimento Organizzativo n. 1

Il Giudice delle Esecuzioni,

preso atto che con Decreto Legge n. 183 del 31.12.2020, art. 13 co. 14, è stato disposto che

“All’articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021”.”;

considerato conseguentemente che le procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore sono sospese fino al 30.06.2021;

ritenuto che l’ingente numero di procedure pendenti sul ruolo e le conseguenti difficoltà di ricognizione delle stesse anche a cura della Cancelleria, oltre alla necessità di provvedere in tempi solleciti, rendano sommamente opportuno emettere un provvedimento di carattere generale, da pubblicarsi sul sito internet del Tribunale per la sua più estesa diffusione, ed avente efficacia per tutti i procedimenti esecutivi aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore;

ritenuto doversi in questa sede sostanzialmente ribadire quanto già disposto con Provvedimento Organizzativo n. 7 del 29.10.2020 eccetto che con riferimento alle procedure concernenti una pluralità di lotti, alcuni soltanto dei quali aventi ad oggetto l’abitazione principale delle parti debtrici;

osservato che in quella sede la contenuta proroga del periodo di sospensione legale disposta con dl 137/20, limitata a soli ulteriori due mesi, aveva giustificato il rinvio integrale delle vendite a momento successivo al 31.12.2020 per tutti quanti i lotti subastati (salva contraria istanza dei creditori) in nome di esigenze di contenimento dei costi e di semplificazione delle attività di procedura;

ritenuto viceversa che la ben più ampia protrazione della stasi legale delle procedure, attualmente disposta per ulteriori sei mesi, ed il progressivo differimento nel tempo, ad opera di un susseguirsi di interventi legislativi, della riassunzione delle procedure esecutive di cui si discute rendano ora recessive le predette esigenze di semplificazione e di economicità rispetto ad obiettivi di ragionevole durata del processo esecutivo e di certezza dei tempi di ripresa delle attività liquidatorie;

ritenuto doversi pertanto licenziare una soluzione organizzativa differente rispetto a quella assunta con il Provvedimento Organizzativo n. 7, vale a dire doversi disporre l’immediata ripresa delle vendite per i lotti non costituenti l’abitazione principale dei debitori ed il rinvio delle operazioni per i soli lotti propriamente ricadenti nel disposto dell’art. 54-ter di cit.;

- Con riferimento alle procedure aventi ad oggetto esclusivamente le abitazioni principali delle parti debentrici (sospensione integrale ex art. 54 ter dl 18/20, conv. in l. 27/20)

DISPONE

a modifica dei precipui decreti emessi nell'ambito delle singole procedure, che i Professionisti Delegati e gli esperti stimatori riprendano le operazioni loro affidate, di vendita ovvero di stima dei beni pignorati, successivamente al 30.06.2021, senza necessità di attendere ulteriori autorizzazioni ovvero singole disposizioni o provvedimenti da parte del Giudice delle Esecuzioni,

ferma la persistenza dell'attività di custodia – con i relativi accessi al compendio pignorato – volta alla conservazione del bene;

DISPONE

pertanto che i Professionisti procedano in data successiva al 30.06.2021 agli adempimenti pubblicitari relativi agli avvisi di vendita per i prossimi esperimenti da compiersi, previa richiesta al creditore procedente, come da ordinanza di delega, del fondo spese per la pubblicazione obbligatoria sul PVP;

i suddetti esperimenti si terranno alle condizioni economiche e nel numero previsto dall'ultima ordinanza di delega emessa nell'ambito di ciascuna procedura e con modalità telematica asincrona, come da direttive di cui al Provvedimento Organizzativo n. 5, ed avvalendosi del gestore delle vendite telematiche individuato per ciascun Professionista con Provvedimento Organizzativo n. 6;

si precisa che, ove sia stata delegata una pluralità di tentativi di vendita, in parte già esperiti prima della sospensione ex art. 54 ter dl 18/20, conv. in l. 27/20, successivamente allo spirare del periodo legale di sospensione le operazioni di vendita riprenderanno limitatamente agli esperimenti residui;

DISPONE

l'immediata sospensione di ogni attività propulsiva della procedura (quale la pubblicizzazione dell'avviso di vendita), che, ove eventualmente già posta in essere, deve intendersi revocata;

AVVISA

parti ed ausiliari che le udienze chiamate fino al 30.06.2021 saranno rinviate dal Giudice a data successiva a detto termine, con provvedimento, ove possibile, emesso fuori udienza ovvero nell'ambito della medesima udienza, nel corso della quale non verranno espletati ulteriori adempimenti (ove nessuna parte si presenti, il rinvio ai sensi dell'art. 631 cpc verrà disposto a data successiva al 30.06.2021) – faranno eccezione a detta disposizione le udienze relative a procedure in fase di distribuzione del ricavato;

- Con riferimento alle procedure aventi ad oggetto tanto l'abitazione principale del debitore quanto immobili di differente destinazione e natura (sospensione parziale ex art. 54 ter dl 18/20, conv. in l. 27/20)

DISPONE

a modifica dei precipui decreti emessi nell'ambito delle singole procedure, la sospensione parziale della procedura limitatamente ai lotti aventi ad oggetto l'abitazione principale dei debitori e, per l'effetto, impartisce le seguenti direttive ai Professionisti Delegati:

- per i lotti aventi ad oggetto l'abitazione principale dei debitori, le attività propulsive e liquidatorie verranno poste in essere dai Professionisti Delegati successivamente al 30.06.2021, senza necessità di attendere ulteriori autorizzazioni ovvero singole disposizioni o provvedimenti da parte del Giudice delle Esecuzioni, ed in conformità a tutto quanto disposto nella prima parte del presente Provvedimento Organizzativo;
- per tutti gli ulteriori lotti, le attività delegate di pubblicità e vendita riprenderanno immediatamente, previa richiesta ai creditori del fondo spese per la pubblicazione sul PVP, nel rispetto delle direttive di cui all'ultima ordinanza di delega emessa nell'ambito di ciascuna procedura, da ritenersi integrata dai Provvedimenti Organizzativi n. 5 e n. 6 e con tutte le precisazioni al proposito già sopra esplicate;

TIENE FERME

le udienze di dette procedure fissate nei mesi da gennaio a giugno 2021, onde disporre il prosieguo del processo esecutivo con riferimento ai lotti non costituenti abitazione principale del debitore.

- Con riferimento ad entrambe le tipologie di procedure, integralmente ovvero parzialmente attinte da sospensione ex art. 54 ter dl 18/20, conv. in l. 27/20

DISPONE

che i Professionisti Delegati procedano in ogni caso, ove il bene sia già stato aggiudicato ed il saldo prezzo sia già stato versato, alla redazione della bozza del decreto di trasferimento e, ove la fase liquidatoria sia già stata esaurita, alla predisposizione dei progetti di riparto ed alle conseguenti operazioni di distribuzione del ricavato, non ostando la sospensione *ex art. 54 ter* dl 18/20, conv. in l. 27/20, a dette attività

AUTORIZZA

i Professionisti Delegati a richiedere a mezzo pec ai creditori fondo di euro 300,00 per spese vive (quali spese di tenuta conto) ove la procedura risulti priva di fondi o goda di fondi insufficienti, rimettendo ai singoli Professionisti la valutazione in merito

DISPONE

che i Custodi:

- notificchino il presente provvedimento a mezzo pec alle parti costituite;
- lo depositino nei singoli fascicoli, unitamente ai relativi avvisi pec di avvenuta consegna;

- lo trasmettano a mezzo pec ai CTU per le procedure in fase di stima dei beni pignorati.

INVITA

i CTU a presentare istanza di proroga per il deposito dell'elaborato peritale, tenuto conto della sospensione delle attività peritali fino al 30.06.2021, al fine di consentire al Giudice fissazione di nuova udienza ex art. 569 cpc.

MANDA

alla Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Tribunale di Palmi, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Palmi, ai Notai delegati alle vendite che operano nel competente distretto, nonché all'IVG di Palmi.

MANDA

alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Palmi, previo ogni adempimento all'uopo necessario.

Palmi, 8 gennaio 2021

Il Ge
Dott.ssa Marta Caineri